

N. 343/2021 R.G.Es.



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. per il periodo di mesi 24 depositata in data 29 luglio 2026 nell'interesse della creditrice procedente;

ritenuta l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, relativamente alla chiesta sospensione;

rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti;

ritenuta non necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'audizione e l'adesione di parte debitrice (stante la posizione di mera soggezione processuale e la carenza di interesse alla prosecuzione dell'azione esecutiva), alla quale dovrà comunque darsi avviso della sospensione;

visto l'art. 624 bis c.p.c.,

sospende

la procedura esecutiva n. 343/2021 R.G.Es. fino al 30/07/2028;

avvisa

- che, in caso di mancato deposito, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, di istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo dovrà proseguire, l'estinzione opererà di diritto ex art. 630 c.p.c.;
- che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo.

Si comunichi alle parti e agli ausiliari a cura della Cancelleria.

Palermo, 30/07/2026

Il Giudice dell'esecuzione
Grazia Giuffrida

